



PROVINCIA DI PISA

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE
DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
EX ART. 113 D.LGS. 50/2016**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 28/02/2018

Modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 160 del 13/12/2018

INDICE

ART. 1 - OBIETTIVI E FINALITÀ

ART. 2 - AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

ART. 3 - COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DEL FONDO

ART. 4 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

ART. 5 - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

ART. 6 - TERMINI PER LE PRESTAZIONI

ART. 7 - PENALITÀ E RIDUZIONI

ART. 8 - PAGAMENTO DEL COMPENSO

ART. 9 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 1

Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 - di seguito denominato «Codice» - e si applica nei casi in cui il personale interno all'ente svolga funzioni tecniche ai sensi del medesimo articolo.
2. L'attribuzione del fondo previsto dall'art. 113 del Codice è finalizzato alla valorizzazione delle professionalità interne e all'incremento della produttività ed è corrisposto tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con riferimento alle funzioni tecniche per l'esecuzione dei contratti pubblici.

Articolo 2

Ambito oggettivo di applicazione

1. Le somme di cui all'art. 113 del Codice sono costituite in misura pari alle percentuali sotto indicate dell'importo posto a base di gara. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs 50/2016 è così graduata in ragione della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare:

- a) Nuove opere e lavori a rete (strade, fognature, linee elettriche, ecc) con importo superiore alla soglia comunitaria: 1,20 %;
- b) Nuove opere e lavori a rete (strade, fognature, linee elettriche, ecc) con importo pari o inferiore alla soglia comunitaria e pari o superiore ad Euro 1.000.000,00: percentuale dell'1,30 %;
- c) Nuove opere e lavori a rete (strade, fognature, linee elettriche, ecc) con importo inferiore ad Euro 1.000.000,00 e superiore ad Euro 400.000 : percentuale dell'1,60 %;
- d) Nuove opere e lavori a rete (strade, fognature, linee elettriche, ecc) con importo inferiore ad Euro 400.000,00 e superiore ad Euro 40.000 : percentuale dell'1,80 %;
- e) Nuove opere e lavori puntuali (edifici, opere d'arte, ecc) con importo superiore alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.225.000,00 (da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore) percentuale dell' 1,20 %;
- f) Nuove opere e lavori puntuali (edifici, opere d'arte, ecc) con importo pari o inferiore alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.225.000,00 (da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore) e pari o superiore ad Euro 1.000.000,00: percentuale dell'1,50 %;

g) Nuove opere e lavori puntuali (edifici, opere d'arte, ecc) con importo pari o inferiore alla soglia comunitaria stabilita in Euro 1.000.000,00 (da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore) e pari o superiore ad Euro 400.000,00: percentuale dell'1,70 %;

h) Nuove opere e lavori puntuali (edifici, opere d'arte, ecc) con importo pari o inferiore alla soglia comunitaria stabilita in Euro 400.000,00 (da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore) e pari o superiore ad Euro 40.000,00: percentuale dell'2 %;

g) Interventi di ristrutturazione, di restauro e risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali, di riqualificazione urbana con importi superiori ad Euro 1.000.000,00: percentuale dell'1,50 %;

h) Interventi di ristrutturazione, di restauro e risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali, di riqualificazione urbana con importi inferiori ad Euro 1.000.000,00:

e superiori a 400.000 € percentuale dell'1,70 %;

i) Interventi di ristrutturazione, di restauro e risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali, di riqualificazione urbana con importi inferiori ad Euro 400.000,00 e superiori a 40.000 € percentuale dell'2 %;

Ambito servizi e forniture, in presenza della nomina di un direttore dell'esecuzione:

Graduazione del Fondo Incentivante

La percentuale massima stabilita dal D.Lgs 50/2016 è così graduata in ragione della complessità dei servizi e delle forniture da acquisire:

a) Servizi e forniture con importo pari o superiore ad Euro 750.000,01: percentuale dello 1,30%

b) Servizi e forniture con importo compreso tra Euro 750.000 ed Euro 443.000,01: percentuale dello 1,50%

c) Servizi e forniture con importo compreso tra 443.000 Euro e 221.000,01 Euro: percentuale dello 1,80%

d) Servizi e forniture con importo compreso tra 221.000Euro e 40.000,01 Euro: percentuale dello 2%

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti per le seguenti funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici coinvolti nell'ambito delle seguenti attività:

- di programmazione della spesa per investimenti;
- per la verifica preventiva dei progetti;
- di predisposizione e di controllo delle procedure di bando;
- di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
- di responsabile unico del procedimento, al netto di eventuali consulenze richieste;

- di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- di collaudo statico ove necessario;

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 1 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2.

4. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

5. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal responsabile della struttura organizzativa di massima dimensione competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.

6. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

7. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima costituiscono economie.

8. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

9. Restano sempre escluse dall'incentivo gli interventi relativi a manutenzione ordinaria e straordinaria, nel caso non costituiscano attività propedeutica all'espletamento di una gara inerente lavori, forniture e servizi e siano eseguiti senza la predisposizione di alcun elaborato tecnico ossia su semplice richiesta di preventivo o con determinazione di assegnazione e impegno di spesa.

10. Il presente regolamento si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui sia nominato il Direttore dell'esecuzione.

Articolo 3

Costituzione e accantonamento del fondo

1. Il fondo di cui al presente regolamento, come individuato all'articolo 2, è costituito secondo le modalità previste dai Ccnl in merito.

Articolo 4

Conferimento degli incarichi

1. Gli affidamenti delle attività di cui all'articolo 2 sono effettuati con provvedimento del responsabile della struttura organizzativa di massima dimensione titolare dell'attività, garantendo, laddove possibile, un'opportuna rotazione ed il tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste.

2. Il provvedimento riporta le percentuali definitive stabilite al successivo articolo 5.

3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti coinvolti nell'attività di cui all'art. 2, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

4. Lo stesso responsabile di cui al comma 1 può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte di apposita relazione del soggetto incaricato sulle attività svolte che egli abbia svolto nel frattempo.

Articolo 5

Ripartizione dell'incentivo

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal della struttura organizzativa di massima dimensione titolare dell'attività, ovvero dal Segretario Comunale in caso di Responsabile coincidente con uno dei ruoli di cui al presente articolo, secondo le seguenti percentuali:

APPALTO DI OPERE

Responsabile Unico del Procedimento 20% di Cui:

Responsabile Unico del Procedimento 15%

Collaboratori al RUP 5 %

Programmazione e predisposizione degli atti di gara 15% di cui:

Personale incaricato per le attività istruttorie per la programmazione della spesa per investimenti 3%;

Personale incaricato per le attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara 3%

Personale incaricato per le attività di verifica preventiva dei progetti e della validazione 9%

Affidamento, Esecuzione e Collaudo, 65% di cui:

Personale incaricato della direzione dei lavori 35%

Personale incaricato del collaudo tecnico amministrativo 15%

Personale incaricato del collaudo statico 5%

Personale incaricato della predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione 5%

Personale incaricato della verifica di conformità 5%

APPALTO DI SERVIZI E FORNITURE

Programmazione 30%, di cui:

Personale incaricato della verifica ed analisi dei fabbisogni, verifica della copertura finanziaria, inserimento nell'elenco biennale 5%;

Responsabile Unico del Procedimento 20%

Collaboratori qualificati al RUP 5%

Esecuzione, 65% di cui:

Personale incaricato della predisposizione e controllo degli atti di gara, funzioni di acquisto tramite START/MEPA, stesura di contratto 20 %

Direttore dell'esecuzione del contratto 40%

Collaboratori qualificati al direttore dell'esecuzione 5%

Collaudo 5%

Personale incaricato della verifica di conformità del servizio e della fornitura alle richieste dell'A.C. Nei documenti di programmazione

2. In relazione al numero e alla qualificazione professionale dei dipendenti coinvolti nelle attività, potranno essere affidate una o più funzioni di cui al comma 1, previa valutazione della relativa professionalità e disponibilità.
3. Qualora, per la particolare natura della procedura, non si rendano necessarie tutte le mansioni o figure sopra indicate, i coefficienti saranno opportunamente raggruppati in relazione ai compiti e mansioni effettivamente svolte dai dipendenti incaricati.
4. I compensi incentivanti verranno erogati per le attività effettivamente svolte da personale interno, le funzioni esternalizzate, saranno considerate economie.

Articolo 6

Termini per le prestazioni

1. I termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni sono individuati negli atti di programmazione della Giunta o del Consiglio, secondo le rispettive competenze. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme.
2. Il RUP cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Articolo 7. Penalità e riduzioni

1. Qualora si verificasse un incremento dei termini previsti dall' art. 6 si applicano le seguenti penali:
 - a) incremento fino al 25% dei termini programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
 - b) incremento fino al 50% dei termini programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%;
 - c) incremento oltre il 50% dei termini programmati: nessun incentivo.
 - d) in ogni caso di incremento, anche inferiore al 25%, dei termini programmati che causi nocumento all'Ente in ordine al rispetto del saldo di finanza pubblica anche quando questo non comporti l'irrogazione di sanzioni ma comunque rinvii o impossibilità di realizzazione di altri investimenti già in programmazione, salva la responsabilità amministrativa e l'eventuale azione disciplinare, l'incentivo è ridotto di un'ulteriore penalità dal 10 al 15% a secondo della gravità ripercussioni sull'Ente ovvero dell'entità del ritardo da sommarsi a quelle previste dalle lettere da a) a c) del presente comma.
2. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, non rilevano eventuali incrementi non prevedibili e non imputabili al personale dell'ente coinvolto. Nel caso in cui i ritardi siano solo in parte imputabili al

personale dell'ente, verrà applicata una riduzione fino ad un massimo del 50% in base a quanto attestato dal Responsabile del servizio.

3. Qualora si verificassero incrementi dei costi, rispetto a quelli contenuti all'interno del quadro economico, al netto del ribasso di gara, per la realizzazione dell'opera o previsti per la fornitura di beni e servizi, al netto del ribasso di gara, ad esclusione dei casi in cui l'incremento sia riferito a varianti ritenute indispensabili per l'Ente, si applicano le seguenti penali:

- a) fino al 5% di maggior importo – riduzione dell'incentivo pari allo 5%
- b) dal 5% al 20% di maggior importo – riduzione dell'incentivo pari all'10%
- c) dal 20% al 30% di maggior importo – riduzione dell'incentivo pari al 20%
- d) dal 30% al 40% di maggior importo – riduzione dell'incentivo pari al 30%
- e) oltre il 40% di maggior importo – nessun incentivo.

Il responsabile di cui all'art 5 dovrà riparametrare gli incentivi così ridotti, tenendo conto delle effettive responsabilità nella produzione dell'incremento dei costi, penalizzando coloro che l'hanno causato.

4. L'applicazione delle penali, a seguito della verifica degli incrementi dei tempi e dei costi, è disposta dal responsabile come previsto dall'art 5 ed è portata a conoscenza dei dipendenti interessati.

Articolo 8

Pagamento del compenso

1. Il pagamento della quota di incentivazione verrà effettuata a consuntivo unitamente alle altre quote del fondo incentivante, a seguito della relazione predisposta dal responsabile del Servizio di riferimento così come previsto all'art 5, in accordo con il RUP, in cui sono asseverate le specifiche attività svolte, nel rispetto dei tempi e dei costi previsti.

Articolo 9

Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa prevista dal d.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Qualora intervengano modifiche normative, che dispongano diversamente da quanto previsto nel presente regolamento, si provvederà all'adeguamento delle disposizioni regolamentari interessate.

3. Il presente regolamento è applicabile alle opere pubbliche o forniture in corso di esecuzione al momento dell'approvazione dello stesso, qualora sia stato accantonato nel quadro economico delle singole opere il fondo corrispondente alle voci qui sopra descritte.
4. La ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche espletate dopo l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs 50/2016) e prima dell'adozione del presente regolamento, può essere eseguita utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante la singola opera.
5. Nel caso di opere o forniture già eseguite antecedenti all'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 si rinvia alla regolamentazione previgente.